

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

DETERMINAZIONE N. 201 / 2023

DEL 30 MAR. 2023

PROPOSTA N. 218 DEL 27/03/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CONGIUNTA CON ASC INSIEME, DA SVOLGERSI INTERAMENTE SU PIATTAFORMA SATER, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, EX. ART. 54 COMMA 3 D.LGS. 50/201

LA RESPONSABILE

RICORDATO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;
- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014, è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015;
- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2 comma 3 L.R. 12/2013);

VISTI

- lo Statuto di ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014;
- con deliberazione n. 1 del 04/01/2022 l'Assemblea dei Soci nominava Stefano Brugnara Amministratore Unico di ASP Città di Bologna;
- la Deliberazione n. 34 del 31/10/2022 con cui l'Amministratore Unico Stefano Brugnara ha nominato Maria Adele Mimmi Direttore Generale di ASP Città di Bologna a decorrere dal 02/11/2022;
- la Determina n. 518 del 29/08/2019 con cui il Direttore Generale ad interim ha disposto l'assunzione di Augusto De Luca con contratto di diritto privato a tempo determinato conferendogli l'incarico di Direttore Amministrativo di ASP Città di Bologna;

- il Decreto Dirigenziale Prot. n. 108 del 03/01/2022, con il quale il Direttore Amministrativo di ASP Città di Bologna ha nominato la sottoscritta Responsabile del Servizio Risorse Umane dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- la Determinazione n. 846 del 30/12/2022 della Direttrice Generale con cui sono stati prorogati gli incarichi di posizioni organizzative dall' 01/01/2023 al 31/03/2023;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna (approvato con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell'Amministratore unico di ASP Città di Bologna);
- la Deliberazione n. 13 del 17/05/2022 con la quale l'Amministratore unico ha approvato l'aggiornamento allo schema organizzativo di cui alla Deliberazione n. 23 del 2/07/2021, da ultimo parzialmente revisionato con Deliberazione n. 31 del 5/10/2022;
- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ss.mm.ii., così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017, dal D. L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019, e dal D. L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, aggiornata al D. L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, nonché il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;
- determinazione n. 834 del 30/12/2022 con la quale la Direzione Generale ha attribuito i budget economici e degli investimenti alle direzioni/dirigenze aziendali per l'anno 2023 conformemente agli atti programmatici sopra richiamati;
- la determinazione n. 1 del 2/1/2023 con la quale la Direzione Amministrativa ha attribuito i budget di spesa per l'anno 2023 ai Responsabili dei servizi dell'Area Direzione Amministrativa;

RICHIAMATI

- la L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come interpretata, attuata e modificata dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito nella L. 217/2010;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- le Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 293 del 26/05/2015 veniva aggiudicato il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato all'agenzia Oasi Lavoro S.p.A, in unione d'acquisto con ASC InSieme, al fine di ottimizzare tempi, risorse, competenze ed ottenere offerte economicamente più vantaggiose, per il triennio 2015/2018;
- con determinazione n. 390 del 29/06/2018 è stato disposto il rinnovo del contratto suddetto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla stipula fino al 30/06/2021;
- in data 16/03/2021 ASP Città di Bologna e Azienda Speciale Consortile (ASC) "InSieme" sottoscrivevano una nuova Convenzione per la gestione in unione d'acquisto della gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo, individuando ASP Città di Bologna quale ente "capofila" in relazione alla procedura di affidamento, anche sulla scorta delle rispettive competenze tecniche, della cifra e del dimensionamento degli interventi;

- a mezzo Det. 852/2021 veniva determinato l'avvio al procedimento finalizzato alla indizione di una procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. volta alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- a causa di sopravvenute ed imprevedibili esigenze correlate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, gli uffici amministrativi coinvolti nella progettazione della nuova gara hanno subito un sovraccarico di attività provvedimentale tale per cui il suddetto contratto è stato prorogato, agli stessi prezzi, patti e condizioni, a mezzo successive Determine nn. 805/2021, 9/22, 439/2022 e 830/2022, fino al 31/03/2023;

CONSIDERATO CHE

- è necessario dare avvio ad una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
- ai fini e per gli effetti dell'art. 1, comma 499 L. 296/2006, non sono attive convenzioni Consip/Intercent-ER, di cui all'art. 26, comma 1 L. 488/1999 aventi ad oggetto l'effettuazione dei servizi necessitati dall'Ente nel caso di specie;
- l'Azienda con il presente atto intende avviare formalmente il relativo procedimento ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e individuare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti, i seguenti elementi essenziali:

a) Oggetto del contratto: Accordo quadro con un solo operatore economico cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nelle sedi di Asp e di Asc Insieme;

b) Durata: tre anni, più eventuale rinnovo di un anno, oltre proroga tecnica di sei mesi ex art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

c) Corrispettivo: € 10.688.358,84 al netto dell'IVA, che verrà comunque calcolata sul solo margine di agenzia, calcolato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., comprensivo di rinnovo e proroga, il valore della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, è stimato in € 7.387.087,00 in riferimento alla durata contrattuale di anni tre; Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato suscettibile di variazione a seconda della reale necessità di ASP Città di Bologna e ASC Insieme. La stipula del citato Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra Stazione Appaltante e imprese aggiudicatarie e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima del totale preventivato in questa sede né di un quantitativo minimo predefinito.

d) Procedura di gara: procedura aperta su piattaforma SATER-IntercentER ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

e) Criterio di scelta del contraente: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. secondo la seguente ponderazione: punteggio tecnico 80/100 – punteggio economico 20/100; si procederà ad esame dell'offerta ed eventuale aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

f) Divisione in lotti: l'affidamento è suddiviso in 6 lotti a motivo della specificità di ciascun profilo richiesto, come da tabella che segue

Lotti	Descrizione
-------	-------------

1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario
2	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Infermiere
3	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Educatore – Animatore - Amministrativo
4	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Assistente Sociale
5	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista
6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore di manutenzione

- attesa la particolare complessità della presente procedura, regolata dal criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il tempo necessario per la conclusione della stessa appare stimabile nell'ordine di mesi sei (6);
- la presente procedura è identificata nell'ambito della programmazione biennale 2022-2023;
- in base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l'Amministrazione, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero;
- ai fini della procedura sono stati assunti i seguenti CIG master:

Lotti	Descrizione	CIG
1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario	971086072D
2	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Infermiere	97109132EB
3	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Educatore – Animatore - Amministrativo	971099241C
4	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Assistente Sociale	9711009224
5	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista	97110335F1
6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore di manutenzione	9711045FD5

- successivamente alla stipula dell'accordo quadro ciascun ente dovrà assumere i CIG derivati di riferimento per ciascun lotto;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella sottoscritta Responsabile del Servizio Risorse Umane;

DATO INOLTRE ATTO CHE

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 27 del 27/09/2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
- ai sensi dell'articolo 113 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 fanno capo al "medesimo capitolo di spesa previsto per lavori, servizi e forniture" e che l'importo complessivo della somma da impegnare ammonta ed € 9.226,13, di cui € 7.380,90 quota personale ed € 1.845,23 quota per l'innovazione;

INTESO di definire il gruppo di lavoro con successiva determinazione, a seguito di istruttoria e confronto in accordo con le rispettive direzioni, al fine del riconoscimento del compenso incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la Responsabile del servizio Appalti, Servizi e forniture svolge le funzioni di responsabile del procedimento di gara;

INFORMATATA del presente atto la Direttrice Generale e sentito il suo parere favorevole;

DETERMINA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
 2. di dare atto che la Responsabile del servizio Appalti, Servizi e forniture svolge le funzioni di responsabile del procedimento di gara;
 3. di dare atto che RUP ai sensi dell'art.31 Codice Appalti e Direttore dell'esecuzione del contratto è la sottoscritta Elisabetta Calzolari, responsabile servizio Risorse Umane, la quale dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi neanche potenziale;
 4. di indire una procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in unione d'acquisto con l'azienda Consortile Asc Insieme, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un solo operatore economico per lotto, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato vari profili, secondo gli elementi e i criteri di seguito complessivamente precisati dando atto che così procedendo risultano adeguatamente garantiti i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
- **Oggetto del contratto:** Accordo quadro con un solo operatore economico cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nelle sedi di Asp e di Asc Insieme;

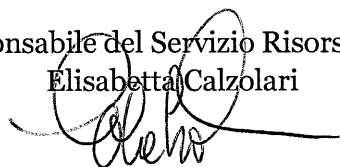
- **Durata:** tre anni, più eventuale rinnovo di un anno, oltre proroga tecnica di sei mesi ex art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- **Corrispettivo:** € 10.688.358,84 al netto dell'IVA, che verrà comunque calcolata sul solo margine di agenzia, calcolato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il valore della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, è stimato in € 7.387.087,00, in riferimento alla durata contrattuale di anni tre; Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato suscettibile di variazione a seconda della reale necessità di ASP Città di Bologna e ASC Insieme. La stipula del citato Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra Stazione Appaltante e imprese aggiudicatrici e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima del totale preventivato in questa sede né di un quantitativo minimo predefinito.
- **Procedura di gara:** procedura aperta su piattaforma SATER-IntercentER ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- **Criterio di scelta del contraente:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. secondo la seguente ponderazione: punteggio tecnico 80/100 – punteggio economico 20/100; si procederà ad esame dell'offerta ed eventuale aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- **Divisione in lotti:** l'affidamento è suddiviso in 6 lotti a motivo della specificità di ciascun profilo richiesto, come da tabella che segue

Lotti	Descrizione
1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario
2	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Infermiere
3	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Educatore – Animatore - Amministrativo
4	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Assistente Sociale
5	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista
6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore di manutenzione

5. di demandare la procedura gara da esperirsi secondo quanto previsto con la presente determinazione a contrarre, in base all'assetto organizzativo aziendale al Servizio gare e appalti, alla cui Responsabile è affidata altresì la stipula del contratto al momento dell'aggiudicazione, quale punto ordinante unico per conto di ASP Città di Bologna per il mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.A e della centrale regionale di Committenza IntercentER;
6. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

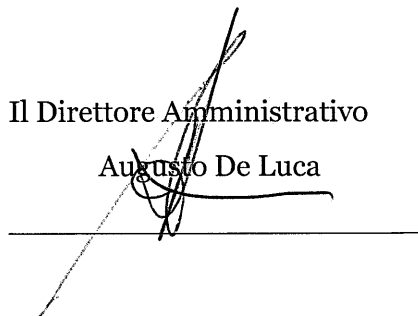
7. di dare atto che, con successiva determinazione di aggiudicazione, i costi conseguenti all'affidamento oggetto della presente determinazione, saranno imputati sui seguenti conti: -
- n. 40070601 "Collaborazioni socio-assistenziali" Prg 60035
 - n. 40070602 "Collaborazioni sanitarie" Prg 60008
 - n. 40070603 "Collaborazioni socio-educative" Prg. 600036
 - n. 40070609 "Altre collaborazioni socio assistenziali" Prg 60037
 - n. 40070610 "Altre Collaborazioni" Prg. 60038
 - n. 40070604 "Collaborazioni amministrative" Prg. 60009
 - n. 40070605 "Collaborazioni Tecniche" Prg. 600010
- del Conto economico preventivo per l'esercizio 2023;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 113 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, l'importo complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ammonta ed € 9.226,13, di cui € 7.380,90 quota personale ed € 1.845,23 quota per l'innovazione;
9. di definire il gruppo di lavoro con successiva determinazione, a seguito di istruttoria e confronto in accordo con le rispettive direzioni, al fine del riconoscimento del compenso incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
10. di dichiarare il presente atto esecutivo;
11. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi tali da configurare una violazione dell'art. 42 del Codice dei contratti o dell'art. 7 del d.P.R. n° 62/2013;
12. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

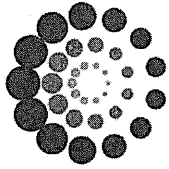
La Responsabile del Servizio Risorse Umane
Elisabetta Calzolari



Il Direttore Amministrativo

Augusto De Luca





ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Prot. ____ del ____

**PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON
UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

CIG

Lotto 1 - 971086072D

Lotto 2 - 97109132EB

Lotto 3 - 971099241C

Lotto 4 - 9711009224

Lotto 5 - 97110335F1

Lotto 6 - 9711045FD5

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con convenzione conclusa tra ASP Città di Bologna e ASC Insieme in data 15/03/2021, le due Amministrazioni stabilivano di collaborare in unione d'acquisto, con ente "capofila" ASP Città di Bologna, per l'integrazione di attività per cui risulta funzionale disporre di un soggetto unico per il ricorso a personale esterno relativamente a profili amministrativi, sanitari, socio sanitari ed educativi.

Con determina a contrarre n. ____ del ____ questa Amministrazione ha deliberato di concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale. L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.**

Il luogo di svolgimento del servizio è la Città Metropolitana di Bologna (BO), luogo prevalente è Bologna, codice ISTAT 037006.

Il numero gara attribuito alla presente procedura è _____.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. A tal fine, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito "SATER" o "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Le modalità di accesso ed utilizzo di SATER sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito indicate.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. **Non saranno accettate altre modalità di comunicazione.**

La procedura, regolata dal presente atto e dagli altri documenti ad essa connessi, è indetta dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP Città di Bologna". I riferimenti generali dell'Azienda sono i seguenti:

- indirizzo: Viale Roma, 21, 40139 Bologna;
- codice fiscale e partita IVA: 03337111201;
- telefono: 051.6201311; fax: 051.6201307;
- email: protocollo@aspbologna.it. Email PEC: asp@pec.aspbologna.it;
- indirizzo internet (profilo di committente): <http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>
- codice AUSA: 0000368742.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Responsabile del Servizio Risorse Umane, dott.ssa Elisabetta Calzolari.

REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

La registrazione a SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. Una volta ottenuta la registrazione a SATER, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti:

1. disciplinare di gara;
2. capitolato speciale d'appalto;
3. schema di accordo quadro
4. allegato A: tabella requisiti/profili professionali;
5. allegato B: costo del lavoro;
6. informativa per il trattamento dei dati personali;
7. accordo per il trattamento dei dati personali;
8. modello istanza di partecipazione;
9. modello offerta economica;
10. modello DGUE;
11. modello dichiarazioni integrative al DGUE;
12. modello assolvimento imposta di bollo;
13. dichiarazione circa i familiari conviventi.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto:

- del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., d'ora in poi Codice dei Contratti Pubblici o semplicemente "Codice";
- del D.L. 34/2020, c.d. "decreto Rilancio", convertito con L. 77/2020 e del D.L. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con L. 120/2020;
- del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;
- del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

- del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- del codice civile;
- della normativa di settore.

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che l'operatore economico partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara dovranno essere inviati a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide> entro il ____/2023, ore __:__.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

ASP, tramite SATER, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso SATER. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo pec indicato in sede di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTO PRESUNTO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con un solo operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali corrispondenti ai profili delle posizioni giuridiche B, C e D di cui al vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad un unico operatore economico in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'affidamento, riferito alle complessive esigenze dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "Città di Bologna" e dell'Azienda Speciale Consortile "Insieme" del Distretto di Casalecchio di Reno (BO), è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotti	Descrizione	CPV	CIG
1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario	79620000-6	971086072D
2	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Infermiere	79624000-4	97109132EB
3	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Educatore – Animatore - Amministrativo	79620000-6	971099241C
4	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Assistente Sociale	79620000-6	9711009224
5	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista	79620000-6	97110335F1
6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore di manutenzione	79620000-6	9711045FD5

Il valore presunto dell'affidamento rapportato alla durata del contratto, nonché al possibile esercizio delle opzioni di rinnovo e di proroga tecnica, ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall'art. 35 del codice dei contratti pubblici, è determinato nell'importo complessivo stimato in € **10.688.354,84** al netto dell'IVA, che verrà comunque calcolata sul solo margine di agenzia.

La base d'asta è individuata nel moltiplicatore unico, per tutti i livelli di inquadramento, da applicare ai costi del lavoro.

Lotto	Servizi	Moltiplicatore a base d'asta	Costo orario	Valore contrattuale (3 anni) oneri fiscali esclusi	Valore stimato complessivo delle opzioni
1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario	€ 0,50	€ 18,77	€ 3.323.381,00	€ 4.840.547,00
2	Servizi di fornitura di personale, compreso	€0,50	€ 23,16	€ 1.683.409,00	€ 2.501.453,50

	personale temporaneo: Infermiere				
3	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Educatore – Animatore - Amministrativo	€ 0,50	€ 19,98	€ 1.371.668,48	€ 1.774.592
4	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Assistente Sociale	€ 0, 50	€ 21,71	€ 845.934,48	€ 1.097.262,84
5	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista	€ 0,50	€ 21,71	€ 270.962,00	€ 397.559,50
6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore di manutenzione	0,50	17,82	€ 74.196,00	€ 76.944,00

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il servizio in oggetto non è soggetto ad interferenze e pertanto non è necessario redigere il documento unico sulla valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). I costi per la sicurezza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, ASP Città di Bologna ha stimato in € 7.387.087,00 il costo della manodopera per 3 anni, calcolato avendo a riferimento i costi orari indicati nell'Allegato B.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato suscettibile di variazione a seconda della reale necessità di ASP Città di Bologna e ASC Insieme. La stipula del citato Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra Stazione Appaltante e imprese aggiudicatrici e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultime del totale preventivato in questa sede né di un quantitativo minimo predefinito. Gli enti potranno pertanto richiedere quantitativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q. senza che i contraenti abbiano nulla a pretendere.

Non sono previste limitazioni in ordine alla presentazione di offerte da parte dei concorrenti rispetto ai lotti sopra richiamati. L'operatore economico che partecipa all'appalto può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti; uno stesso operatore può essere aggiudicatario di più o di tutti i lotti.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

L'Accordo Quadro avrà una durata **tre anni** a partire dalla stipula dello stesso.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale ASP Città di Bologna ed ASC Insieme potranno affidare le singole prestazioni.

4.2. OPZIONI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno (uno) ad un importo di € 2.079.205,00, oneri fiscali esclusi.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola agli operatori economici mediante posta elettronica certificata prima della scadenza dell'accordo originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere aumentata per ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurarne la continuità, non potendo in nessun caso sospenderlo o interromperlo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di

gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fvoe in conformità alla delibera ANAC Delibera numero 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Con la dichiarazione di iscrizione deve essere indicato il numero e località di iscrizione e la tipologia di attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'operatore economico. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Iscrizione nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 276/2003.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non si richiedono requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del presente disciplinare (2020-2021-2022) servizi analoghi aventi ad oggetto servizi di somministrazione di personale che anche cumulativamente raggiungano per ciascun lotto gli importi seguenti:
- Lotto 1) 3.323.381 €
 - Lotto 2) 1.683.409 €
 - Lotto 3) 1.371.668,48 €
 - Lotto 4) 845.934,48 €
 - Lotto 5) 270.962,00 €
 - Lotto 6) 74.196,00 €

Tale importo può essere conseguito tramite sommatoria di più servizi svolti con contraenti sia pubblici che privati.

Tali requisiti sono richiesti al fine di garantire il possesso da parte degli aggiudicatari della capacità tecnica e professionale necessaria per garantire la corretta esecuzione dell'appalto e la continuità del servizio.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal sia dalla mandataria sia dalle mandanti nel complesso dell'R.T.I.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali

quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema Fvoe, per l'acquisizione del PassOE.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

Si rammenta che non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito di partecipazione rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.2 (Dichiarazioni integrative).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando quanto indicato nel presente disciplinare.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo secondo le regole della normativa vigente.

Nel caso in cui dichiararsi di avvalersi del subappalto, dovrà dichiarare, ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 105 in combinato disposto con l'art. 80, per quanto di propria conoscenza o farsi dichiarare dagli stessi subappaltatori, che per questi ultimi non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

La stazione appaltante procederà tramite le modalità previste dalla normativa vigente alla verifica circa le condizioni di esclusione di cui all'art. 80 nei confronti del subappaltatore per il quale l'appaltatore richiede l'autorizzazione al subappalto.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il concorrente il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente Disciplinare devono presentare, unitamente all'istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del valore del contratto, come da tabella che segue:

LOTTO	IMPORTO GARANZIA
1-O.S.S.	€ 66.467,62
2-INFERMIERI	€ 33.668,18
3-PROFILI C	€ 27.433,37
4-ASS.SOCIALI	€ 16.918.69
5-FKT	€ 5.419,24
6-OPERATORI MANUTENZIONE	€ 1.483,92

La garanzia provvisoria dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere conforme allo schema-tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato nella GURI n. 83 del 10 aprile 2018.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante: la mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 93, comma 4, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell'obbligo di garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 93, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti, l'operatore economico è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica la graduatoria, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è soggetto alle riduzioni previste dall'art. 93 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui sopra, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura, in relazione alla tipologia di servizio e alle condizioni di esecuzione dello stesso, non è previsto, né è necessario alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In ragione del valore dell'appalto, i concorrenti sono tenuti al versamento del contributo a favore di ANAC secondo le modalità di cui alla delibera n. 1197 del 18 Dicembre 2019, come da tabella che segue:

LOTTO	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
1	€ 140,00
2	€ 140,00
3	€ 140,00
4	€ 140,00
5	€ 35,00
6	ESENTE

All'atto del versamento, gli operatori indicano il CIG e allegano la ricevuta ai documenti di gara all'interno della Busta amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito in _____, ore 18:00.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. **Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata su SATER da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocata su SATER anche copia della procura, firmata digitalmente.**

In caso di documenti che devono essere sottoscritti da più soggetti, gli stessi dovranno essere convertiti in formato PDF e firmati con modalità che consente la sottoscrizione con firma digitale multipla di uno stesso file.

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide>

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASP Città di Bologna ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera ASP Città di Bologna e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificati ISO, etc.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica ed economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed allegati al presente disciplinare. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell'art. 19 e 31 del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda di **NON** inserire nella documentazione amministrativa alcun documento relativo all'offerta tecnica o economica, a pena di esclusione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "Modello di istanza di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **firmata digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di documentazione sottoscritta digitalmente **da un procuratore**, dovrà essere collocata su SATER dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo ex art. 3 della Parte Prima dell'Allegato A – Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n. 71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- dichiarazione – inserita nel modello di domanda di partecipazione – di assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione;

oppure

- Modello F23 (Ufficio Ente: TGD; Codice tributo: 456T; Descrizione: imposta di bollo CIG di riferimento del lotto a cui si partecipa) quietanzato e da inserire su SATER, dal quale si evinca l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione da compilare all'interno del modello di domanda di partecipazione). È possibile utilizzare il Modello F23 editabile di cui all'allegato M4, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F23/Modello+F23/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf> ;

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione, nella domanda di partecipazione, del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal "contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario" (Risoluzione n. 89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). In quest'ultimo caso, si chiede di inserire su SATER copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente. L'operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante apposizione della marca da bollo regolarmente annullata sul modello di dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, scansionata e caricata nella procedura telematica SATER.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, utilizzando il modulo messo a disposizione nella procedura telematica, in conformità alle "Linee Guida per la compilazione del DGUE, disponibili nella seguente pagina internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Parte I – Informazioni sulla procedura dell'affidamento e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente prede atto di quanto dichiarato dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Si raccomanda di inserire alla sezione B nome e indirizzo di **tutte** le persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, dalla stessa firmato digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, limitatamente alle sezioni necessarie in base ai requisiti richiesti dalla presente procedura ed oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5)originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6)PASOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste dal Codice, compilando le apposite sezioni del modulo DGUE disponibile in procedura.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare, compilando gli appositi campi del modello di DGUE presente in procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE IL DGUE

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

I concorrenti devono rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando l'apposito modulo in atti.

In particolare i soggetti indicati nell'ultima parte del paragrafo 15.2 rendono le seguenti dichiarazioni anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dichiarazioni già incluse nel modello M1 "Istanza di partecipazione", con le quali:

- 1)dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- 2)dichiarano di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- 3)dichiarano i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicano la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- 4)dichiarano remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5)accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6)dichiarano di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 11.09.2014, nella sezione Amministrazione trasparente del sito di ASP Città di Bologna ([http://www.aspbologna.it/files/Servizio%20Risorse%20Umane/codice di comportament o di ASP Citt di Bologna.pdf](http://www.aspbologna.it/files/Servizio%20Risorse%20Umane/codice_di_comportamento_di ASP Citt di Bologna.pdf)) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7)accettano, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 8)per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9)ciascun concorrente indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 10)autorizzano qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.
- L'operatore economico concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell'offerta, deve fornire un "principio di prova". Pertanto, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto a indicare le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, procedendo nel seguente modo:
- per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l'individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d'autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione;
 - per quanto riguarda le giustificazioni dell'offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a

base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente bassa (art. 97 del D. Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni.

L'operatore economico concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l'indicazione di "RISERVATO", delimitandone precisamente e adeguatamente il "perimetro" di operatività.

ASP si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d'ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento.

ASP garantirà comunque la visione e l'eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 53, comma 6.

11) attestano di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti specificati al punto 26 del presente disciplinare;

12) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: essi indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento giudiziario di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale e dichiarano di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 3, 13 e, ove pertinente, 14, allegandole al loro DGUE.

15.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice, ove già indicata;
- Ricevuta di versamento del contributo ANAC;
- Accordo per il trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione sostitutiva circa i familiari conviventi.

15.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e le specifiche in esso contenute.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione, la relazione tecnica del servizio**.

La relazione è redatta seguendo lo schema e la sequenza dei criteri e dei sub-criteri specificati nel sistema criteriiale di cui al punto 18.1, è formulata in modo sintetico e contenuta al massimo in 20 facciate non in bollo, ognuna di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle facciate, scritte con un font dimensione 12, interlinea 1, margini 2 cm, cui non potranno essere allegati altri documenti o schede di sorta che, se prodotti, non saranno oggetto di valutazione. La copertina e l'indice non si conteggiano ai fini del limite dimensionale delle venti facciate della relazione tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato dell'affidamento, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. L'operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta tecnica e i documenti contenuti.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Non sono ammesse varianti, ma solo soluzioni migliorative. Si rammenta a tal proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla differenza tra soluzioni migliorative e varianti:

“le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un “aliud” rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione.” (da ultimo, TAR Puglia Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017 n. 1557).

Si raccomanda di NON inserire nella documentazione tecnica alcun documento relativo all’offerta economica, a pena di esclusione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico concorrente dovrà inserire su SATER, pena l’esclusione, l’offerta economica firmata digitalmente, sia mediante la compilazione delle apposite sezioni direttamente sulla Piattaforma Intercent-ER, sia caricando su SATER nella sezione dedicata all’Offerta economica gli appositi Modulo Offerta economica.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, contenente i seguenti elementi:

- 1) le generalità dell’offerente;
- 2) la data ed il luogo;
- 3) il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, rispetto all’importo a base d’asta;
- 4) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 5) la sottoscrizione dell’offerente.

Dato il costo del lavoro orario come da Allegato B al bando, l’attribuzione del punteggio avverrà con riferimento al massimo ribasso rispetto al margine d’agenzia indicato a base d’asta.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata sul margine d’agenzia indicato dagli operatori economici concorrenti in termini di ribasso percentuale sulla base d’asta, IVA di legge esclusa, che si intende applicare sul costo orario, così come definito nelle tabelle specifiche poste in calce al capitolato speciale allegato al presente disciplinare - Allegato B.

Non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse le offerte che presentino un margine di agenzia superiore a € 0,50 per ora (IVA esclusa).

Il moltiplicatore offerto dall’Agenzia (margine di agenzia) è comprensivo di ogni onere ed in particolare, in modo non esaustivo:

- assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattia, infortuni, congedi, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.);
- oneri di gestione (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari);
- costi generali e utili d’impresa.

Si precisa che il ribasso dovrà essere espresso con massimo 2 cifre decimali. Qualora siano indicate più di due cifre decimali si procederà con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all’unità superiore qualora la cifra successiva sia pari o superiore a cinque, ed all’unità inferiore qualora la cifra successiva sia inferiore a cinque.

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre ed in lettere prevale l’importo indicato in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Non sono ammissibili offerte economiche a rialzo sull'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1	Organizzazione e gestione del servizio con particolare riguardo alle seguenti funzioni: • modalità impiegate per la gestione amministrativa del servizio con particolare riferimento alla gestione degli aspetti economici, giuridici e previdenziali dei contratti del personale somministrato; • metodiche di selezione del personale per lo specifico settore: completezza ed articolazione dei processi organizzativi; • modalità di gestione dei rapporti con l'Ente committente; • modalità di gestione dei rapporti con il personale somministrato;	35
2	Procedure adottate per la verifica e monitoraggio del servizio	5
3	Soluzioni adottate per la riduzione e il contenimento del turn over	5
4	Soluzioni adottate per la gestione emergenze (sostituzioni improvvise), con particolare riferimento all'affidabilità, comprensibilità e completezza del flusso procedimentale delle attività per l'improvvisa sostituzione del personale	20
5	Programma di formazione specifica per le singole figure professionali del personale individuato, sia per la fase iniziale che per quella relativa alla formazione continua (indicare i destinatari, la qualità dei docenti, gli strumenti adottati, la durata della formazione)	5
6	Offerte migliorative senza oneri per l'utilizzatore (stazione appaltante) In relazione a questo criterio si valuterà in particolare la possibilità di fornire personale con attestati aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in	10

	base al profilo professionale (es. BLSA) o all'esecuzione di percorsi formativi aggiuntivi (es. formazione rischio incendio basso, medio ed elevato con conseguimento dei relativi attestati).	
--	--	--

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, calcolata prima della riparametrazione, pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La qualità della proposta sarà valutata in base ai parametri descritti nell'articolo precedente.

A ciascuno degli elementi qualitativi nella tabella è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte della Commissione nel suo complesso, mediante utilizzo della seguente tabella di valutazione dei parametri di qualità:

Coefficiente	Rispondenza dell'offerta ai parametri valutativi	Criteri motivazionali
0,0	Non valutabile	Proposta non presente, non chiara e/o fuori tema rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
0,1	Insufficiente	Proposta non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
0,2	Mediocre	Proposta parziale e/o frammentata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità
0,3	Appena accettabile	Proposta parziale e/o frammentata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza e realizzabilità limitate
0,4	Accettabile	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, ma circoscritta agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
0,5	Molto accettabile	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, con riferimento sia agli elementi essenziali sia a quelli di dettaglio rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
0,6	Sufficiente	Proposta completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
0,7	Discreto	Proposta chiara e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
0,8	Buono	Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza e realizzabilità
0,9	Molto buono	Proposta chiara, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità ed efficacia
1,0	Ottimo	Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività

La Commissione attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei criteri e dei sub-criteri di tipo qualitativo secondo la seguente metodologia:

- attribuzione a ciascuna offerta di un coefficiente esplicativo della valutazione relativa al sub-criterio il quale, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, determina il punteggio relativo all'offerta stessa in relazione al singolo sub-criterio;
- sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta per ogni sub-criterio, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla stessa offerta in relazione al criterio;
- per i concorrenti il cui punteggio tecnico è superiore alla soglia di sbarramento, applicazione della procedura di riparametrazione a ciascun sub-criterio, qualora nessuna offerta abbia riportato il punteggio massimo attribuibile, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio qualità offerta considerata} = \frac{\text{coefficiente assegnato}}{\text{miglior coefficiente assegnato}} \times \text{punteggio massimo attribuibile}$$

Per l'attribuzione dei suddetti punteggi qualità, saranno tenuti validi due decimali, dopo la virgola. Al termine delle operazioni sopra illustrate si procederà con il calcolo del punteggio qualitativo complessivo mediante applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente -iesimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente -iesimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente -iesimo;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente -iesimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i / R_{\max})$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

$R_{\max}$ = ribasso maggiore tra quelli di tutte le offerte pervenute

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio

secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

.....
P_n = peso criterio di valutazione n

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

L'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute pubbliche "virtuali", secondo le modalità tecniche previste da SATER. Ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, presenziando alla seduta o collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

ASP comunicherà ai concorrenti entro un termine congruo la relativa data.

La prima seduta pubblica nella quale saranno aperte le buste amministrative si terrà in modalità telematica il giorno __/__/__, alle ore ____.

Il RUP/Seggio di gara procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate su SATER e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.

Il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, avverrà tramite SATER;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare (in caso le operazioni siano svolte dal RUP) o proporre al RUP (nel caso in cui le operazioni siano svolte dal Seggio di gara non presieduto dal RUP) l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice. Di tale informazione sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo pec ivi indicato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema Fvoe, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara abiliterà su SATER la commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.

La commissione giudicatrice procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione procederà quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara e nel presente disciplinare.

Successivamente, terminata la valutazione tecnica, la Commissione procederà all'apertura delle buste economiche.

La Commissione, in seduta riservata, procederà a caricare su SATER i punteggi tecnici ottenuti dalle ditte e successivamente procederà all'apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema e attribuirà, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo.

Nel caso di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che garantiscano in ogni caso l'imparzialità e la pubblicità dell'operazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

ASP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sugli operatori aggiudicatari di ciascun lotto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fvoe.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento dell'eventuale garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con gli aggiudicatari.

Le imprese aggiudicatrici stipuleranno Accordi quadro separati con ASP Città di Bologna e con ASC Insieme, ciascuno per l'importo di riferimento di cui al Capitolato.

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si specifica che la presente gara darà origine a specifici e distinti rapporti contrattuali tra l'operatore economico aggiudicatario e ciascuna delle amministrazioni dell'unione di acquisto dettagliata in premessa. Tali rapporti indipendenti si costituiranno con la deliberazione di aggiudicazione della gara per ASP Città di Bologna e con la deliberazione di presa d'atto dell'esito della gara per ASC Insieme.

È di esclusiva competenza di ciascuna singola amministrazione, per la propria quota di servizio, la titolarità della gestione contrattuale, in particolare:

- stipula del contratto e gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale relativo alla quota di servizi di propria competenza;
- gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota di servizi;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di servizi, relativamente alle attività sopra indicate.

All'atto della stipulazione, gli aggiudicatari devono presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, co. 11 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Città di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali è ASP Città di Bologna, con Sede legale in Via Marsala 7, 40126 Bologna (BO), in persona del suo Direttore Generale Dott. Angelo Stanghellini.

ASP Città di Bologna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Lepida S. p. A. (contatto: dpo-team@lepida.it).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali medesimi.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ASP Città di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 1) espletamento di tutti gli adempimenti di legge e di tutte le attività necessarie od opportune ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

I dati personali acquisiti nella presente procedura potranno essere comunicati a:

- 1) consulenti e commercialisti o legali che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- 2) istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- 3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- 4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
- 5) Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni finanziarie.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e per la tutela dei diritti di ASP. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il concorrente fornisce di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella sua qualità di interessato, l'offerente (ovvero per esso i suoi legali rappresentanti, preposti, institori, dipendenti, addetti, ecc., i cui dati personali vengano comunque acquisiti nell'ambito della presente procedura) hanno diritto:

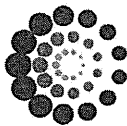
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui sopra ad ASP Città di Bologna – Direzione Generale, via e-mail direzione@aspbologna.it.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla presente procedura.

Bologna, _____

F.to il RUP
Dott.ssa Elisabetta Calzolari



ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Azienda pubblica di servizi alla persona



**PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO**

CIG

Lotto 1 - 971086072D

Lotto 2 - 97109132EB

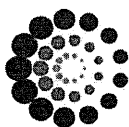
Lotto 3 - 971099241C

Lotto 4 - 9711009224

Lotto 5 - 97110335F1

Lotto 6 - 9711045FD5

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



1. OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54, comma 3 con un solo operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione di lavoro temporaneo" ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276.

Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di prestatori con adeguata formazione professionale, nei termini sotto indicati. Categoria del servizio: Servizi di collocamento e reperimento di personale – CPV 79620000-6.

L'accordo quadro avrà durata 3 anni a partire dalla stipula dello stesso. Per "durata" si intende il periodo entro il quale ASP Città di Bologna e ASC Insieme potranno richiedere le singole prestazioni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno.

La durata dell'accordo quadro potrà essere aumentata per ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso i contraenti sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurarne la continuità, non potendo in nessun caso sospenderlo o interromperlo.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà determinato in base alla consistenza dei servizi effettivamente resi ed eseguiti secondo le tempistiche e le necessità della stazione appaltante. Si precisa che la stima suddetta è puramente indicativa, essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'affidatario.

In relazione alla quantità delle prestazioni richieste nell'ambito del contratto l'agenzia deve intendersi vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile mentre l'Azienda può commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto dell'affidamento, fino all'importo complessivo massimo indicato all'art. 4 del capitolato prestazionale e descrittivo, derivante dall'offerta dell'agenzia aggiudicataria.

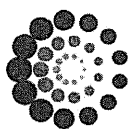
In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo di cui al precedente comma l'agenzia non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo.

2. TERMINI DELLA PRESTAZIONE

A) Descrizione del servizio

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 10/9/2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro a tempo determinato, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle posizioni giuridiche B-C-D del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Amministrazione uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'Amministrazione, derivanti anche da innovazioni legislative, e ad attività connesse allo svolgimento di progetti mirati, che non possano essere soddisfatti con il personale di servizio.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro.

Per la **Posizione Giuridica B3** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Operatore Socio Sanitario** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente in Emilia Romagna o in altra Regione certificante).

Per la **Posizione Giuridica D** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Infermiere** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

Per la **Posizione Giuridica C** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Educatore – Animatore – Amministrativo** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente in Emilia Romagna o in altra Regione certificante).

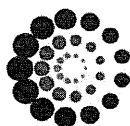
Per la **Posizione Giuridica D** si indica, altresì, il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Assistente Sociale** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

Per la **Posizione Giuridica D** si indica, altresì, il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Fisioterapista** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

Per la **Posizione Giuridica B** si indica, altresì, il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Operatore di manutenzione** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

L'affidamento, riferito alle complessive esigenze dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "Città di Bologna" e dell'Azienda Speciale Consortile "Insieme" del Distretto di Casalecchio di Reno (BO), è suddiviso nei seguenti lotti

Lotti	Descrizione	CPV	CIG
1	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario	79620000-6	971086072D
2	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Infermiere	79624000-4	97109132EB
3	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Educatore – Animatore – Amministrativo	79620000-6	971099241C
4	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo:	79620000-6	9711009224



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



	Assistente Sociale		
5	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista	79620000-6	97110335F1
6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore di manutenzione	79620000-6	9711045FD5

Il fabbisogno stimato riferito agli Enti in unione d'acquisto (ASP Città di Bologna e ASC Insieme) rispetto al valore delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, per ogni profilo professionale, espresso in misura percentuale:

Categoria B3 CCNL Comparto Funzioni Locali (Operatore Socio Sanitario)

ASP Città di Bologna: _86,59%

ASC Insieme: _13,41_%

Categoria D CCNL Comparto Funzioni Locali (Infermiere)

ASP Città di Bologna: __99,79%

ASC Insieme: _0,21_%

Categoria C CCNL Comparto Funzioni Locali (Educatore – Animatore – Amministrativo)

ASP Città di Bologna: __72,99_%

ASC Insieme: __27,01_%

Categoria D CCNL Comparto Funzioni Locali (Assistente Sociale)

ASP Città di Bologna: __73,48%

ASC Insieme: __26,52_%

Categoria D CCNL Comparto Funzioni Locali (Fisioterapista)

ASP Città di Bologna: __92,46%

ASC Insieme: __7,54_%

Categoria B CCNL Comparto Funzioni Locali (Operatore di manutenzione)

ASP Città di Bologna: __90,48_%

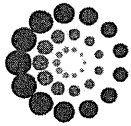
ASC Insieme: __9,52_%

Ferma l'entità del fabbisogno stimato per ogni profilo professionale (100%), si precisa che in corso di esecuzione del contratto, gli indici percentuali sopra indicati potranno subire, nei rapporti interni, una variazione, in più e in meno, contenuta nel limite del 15%.

B) Attivazione delle singole richieste di fornitura. Esecuzione anticipata del Contratto.

ASP Città di Bologna ed ASC Insieme, ciascuno per proprio conto, stipuleranno con l'Agenzia aggiudicataria l'Accordo quadro e i singoli contratti attuativi per ciascun lotto.

L'esecuzione del presente contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.



In relazione a quanto previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 3.

Nei casi previsti dal comma 3, lettere a) e b) l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile del Procedimento.

L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzionale definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

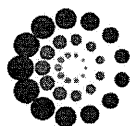
Le Amministrazioni procederanno, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità dell'accordo, secondo le procedure indicate, riservandosi in ogni caso la facoltà di ricorrere a ulteriori modalità di reclutamento consentite dalla legge.

I profili professionali richiesti sono specificati nell'**allegato A** (tabella requisiti/profili professionali) e nelle schede specifiche di cui all'**allegato B** (costo del lavoro) in relazione alle posizioni giuridiche B-C-D del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

Le richieste saranno trasmesse mediante posta elettronica all'agenzia dal responsabile del servizio ove si prevede di inserire il lavoratore.

L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni/requisiti:

- a) motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- b) indicazione del profilo professionale e della categoria corrispondente e del grado di conoscenze e competenze richieste dall'attività cui sarà adibito il lavoratore e l'indicazione delle eventuali maggiorazioni del trattamento economico di base previste dal CCNL Regioni Autonomie Locali;
- c) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- d) la sede e orario di lavoro, con l'indicazione del nominativo di un responsabile operativo referente per la singola fornitura. Si precisa che l'orario del lavoratore sarà fino a 36 (trentasei) ore settimanali articolate per turni diurni, notturni e festivi secondo l'articolazione di volta in volta prevista;
- e) indicazione di ASP o ASC quale datore di lavoro (utilizzatore) e del dirigente responsabile per la sicurezza ove nominato (ex art. 16 D.lgs. 81/2008);
- f) informazioni relative alla sorveglianza sanitaria da effettuarsi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e specificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale che saranno dati in dotazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 81/2008;
- g) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



I lavoratori somministrati dovranno essere proposti al Servizio richiedente nel termine massimo di **3 giorni** lavorativi dalla richiesta; nei casi di urgenza gli stessi dovranno, invece, essere in grado di assumere servizio entro 1 giorno dalla richiesta.

L'Agenzia elaborerà, inoltre in applicazione delle clausole di cui all'Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario onnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS, INAIL, etc.) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell'Accordo quadro.

La Stazione Appaltante procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

C) Modalità di esecuzione del servizio

Al fine di assicurare che tutte le attività di selezione siano improntate ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, l'Agenzia dovrà dare evidenza delle selezioni sul proprio sito internet e su eventuali ulteriori canali di comunicazione, negli spazi destinati alla selezione del personale.

I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario calcolati sull'intero arco temporale assegnato e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'Agenzia.

La Stazione Appaltante comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.

L'Agenzia fornirà tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

D) Luoghi di esecuzione del servizio

L'agenzia esegue i servizi previsti in relazione al presente appalto presso le strutture gestite da ASP Città di Bologna e presso le strutture gestite da ASC Insieme, nell'ambito rispettivamente del territorio del Comune di Bologna e nel territorio dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Crespellano, Zola Predosa, come di seguito indicate:

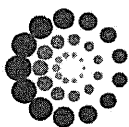
Strutture gestite da ASP Città di Bologna:

1. Centro servizi Albertoni – Bologna - Via Albertoni, 11 (tel. 0514290520)
2. Centro servizi Viale Roma – Bologna – Viale Roma 21 (tel. 0516201311)
3. Centro servizi Via di Saliceto – Bologna – Via di Saliceto 71 (tel. 0516201720)
4. Centro servizi Giacomo Lercaro – Bologna – Via Bertocchi 12 (tel. 0512980811)
5. Centro servizi S. Nicolò di Mira – Bologna – Via Paradiso 11 e 13/2 (tel. 051 221655)

Strutture gestite da ASC Insieme:

1. Centro Diurno Anziani Fantoni – Zola Predosa - via Gesso 10/a (tel. 051 754135)
2. Centro Diurno Anziani Pedrini – Crespellano - via Togliatti 5/h (tel. 0516722082)
3. Centro Diurno Anziani Biagini - Zola Predosa - via Predosa 27 (tel. 051751834)
4. Centro Diurno Anziani Villa Magri – Casalecchio - via Bazzanese 60 (tel. 051573013)
5. Centro Diurno Anziani Borgo del Sasso - Sasso Marconi - via Dello Sport 2/5 (tel. 0516758400)

3. OBBLIGHI DELLE PARTI



A) Obblighi per l'agenzia

L'agenzia dovrà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione di uno o più lotti dell'accordo quadro, irrevocabilmente e senza condizioni, provvedere alla costituzione di una propria sede operativa nel territorio del Comune di Bologna ove indirizzare tutta la corrispondenza e nella quale sarà gestito tutto il personale somministrato alle Amministrazioni, senza alcuna interferenza tra lavoratori dell'aggiudicataria e del committente.

L'agenzia è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento. La stessa si impegna, inoltre, a fornire all'Amministrazione, dietro specifica richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della relativa contribuzione.

L'agenzia è obbligata a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Sono a carico del Somministratore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'agenzia è obbligata, nel caso in cui risultasse aggiudicataria un R.T.I., ad adottare un'unica modulistica relativamente a contratti, fatture, ed elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l'Amministrazione nel controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale, a parità di qualifica e di mansioni.

L'agenzia è obbligata a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione direttamente e contestualmente sia ai lavoratori somministrati in servizio che a quelli cessati, nonché gli ulteriori istituti eventualmente spettanti in quanto previsti a livello di CCDI aziendale in ragione del servizio effettivamente prestato.

L'agenzia è obbligata a informare i lavoratori, prima della stipula del contratto, sul contenuto normativo del d.lgs. 276/03, del d.lgs. 81/2008 e del GDPR 2016/679, nonché del CCNL per i lavoratori temporanei, e a darne comunicazione all'Amministrazione contestualmente all'inizio della missione.

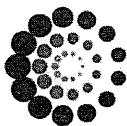
L'agenzia è tenuta a produrre all'Amministrazione la cartella sanitaria del lavoratore somministrato, la stessa sarà consegnata al medico competente per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica assegnata. Al termine del rapporto lavorativo la cartella sanitaria verrà riconsegnata al lavoratore.

L'agenzia è obbligata a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, per via telematica, un report dell'attività svolta che esprima in dettaglio per ogni singolo lavoratore il computo su base mensile, anche mediante strumenti e dotazioni a tal fine messi a disposizione dell'Amministrazione, e che contenga comunque le seguenti voci:

- ore ordinarie effettuate, giorni di effettiva presenza;
- giorni di assenza (es. giorni di malattia, giorni/ore di ferie/ex festività usufruite, permessi non retribuiti, ecc.).

L'agenzia dovrà dimostrare – a richiesta dell'Amministrazione – di aver impiegato interamente la quota parte accantonata per la formazione annua stabilita a favore del personale, mediante la presentazione della documentazione in cui venga attestato il costo e/o gli attestati di formazione sostenuti nel periodo di riferimento. L'accertamento della mancata spesa formativa costituirà titolo per l'Amministrazione per richiedere alternativamente:

- a) l'utilizzo in tempi brevi dei fondi destinati per tali finalità;
- b) l'imputazione delle ore da fatturare al netto di tale mancato costo e il conguaglio a favore dell'Amministrazione di quelle già fatturate a titolo di applicazione retroattiva.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



L'agenzia potrà comunque rendere noti i modi e i tempi previsti per sottoporre il personale somministrato ai percorsi formativi.

L'Agenzia si impegna ad effettuare opportune verifiche atte a garantire che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi nei confronti di terzi in esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro prestato a favore dell'Amministrazione di cui al presente contratto.

Rispetto al flusso dei dati, informazioni e comunicazioni, l'Agenzia si obbliga a fornire in corrispondenza di ogni fattura emessa con i dettagli delle ore retribuite, anche un file in formato tabellare contenente i seguenti dati: Data fattura; cognome nome lavoratore; centro di costo attribuito, numero di ore lavorate; importo fatturato, mansione retribuita per ogni lavoratore somministrato. Potranno inoltre essere concordate ulteriori voci di dettaglio sulla singola fattura necessari all'Amministrazione per la corretta imputazione della spesa.

Sarà inoltre obbligo dell'Aggiudicataria, in corrispondenza di ogni contratto di lavoro specifico attivato, trasmettere all'Ufficio Risorse Umane le tabelle del costo orario applicato e del relativo margine, così da consentire la verifica della corretta applicazione del trattamento economico retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

B) Obblighi specifici riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori

L'agenzia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.lgs. 276/2003, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. 81/2008, e inoltre deve dichiarare all'Amministrazione, prima di inviare il lavoratore, di aver adempiuto a tale obbligo.

Nel caso di mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro che comportino rischi specifici e richiedano una sorveglianza sanitaria sulla base dei protocolli in essere, l'Amministrazione ne informa l'agenzia e il lavoratore, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

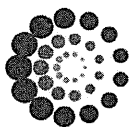
Il referente in merito agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione.

C) Obblighi per l'Amministrazione

L'Amministrazione è obbligata a comunicare all'agenzia il C.C.N.L. e il C.C.D.I. da applicarsi, i trattamenti retributivi e assicurativi applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione è obbligata a rimborsare all'agenzia gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro.

L'Amministrazione è obbligata, in caso di inadempimento dell'agenzia, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la stessa agenzia.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



L'Amministrazione, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro a mansioni superiori, deve darne comunicazione scritta all'agenzia e copia al lavoratore interessato.

Eventuali rimborsi spese, spettanti al lavoratore, derivanti da trasferte, saranno comunicati, previa autorizzazione, dall'Amministrazione all'agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi. A tal fine i lavoratori dovranno produrre idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, biglietti di viaggio, ecc), in caso contrario l'Amministrazione non autorizzerà alcun rimborso.

Ogni lavoratore somministrato si avvarrà di un sistema automatico di rilevazione delle presenze del personale analogo al sistema utilizzato per il personale dipendente dell'Amministrazione.

4. VALORE DELL'APPALTO

Il valore del servizio oggetto di appalto, rapportato alla durata contrattuale di tre anni, è determinato in € 7.569.550,96 (settemilionicinquecentosessantanovecinquecentocinquanta/96), al netto dell'IVA, che andrà calcolata unicamente sull'aggio di agenzia.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà determinato in base alla consistenza delle prestazioni effettivamente rese ed eseguite secondo le tempistiche e le necessità delle stazioni appaltanti.

La stipula del citato Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima del totale preventivato in questa sede né di un quantitativo minimo predefinito. Le Amministrazioni potranno pertanto richiedere servizi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

All'agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura. L'Amministrazione corrisponderà all'agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il "costo orario base" di cui ai prospetti dell'allegato B oltre al margine d'agenzia offerto in sede di gara, oltre IVA sul margine stesso.

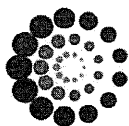
Il costo orario base comprende gli oneri retributivi (comprensivi di tutti i ratei, ex festività, ratei permessi retribuiti, ferie, trattamento fine rapporto ed ogni altro diritto derivante dal lavoratore e conseguente all'applicazione del CCNL), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo Ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei, contributo Aspi.

Sono esclusi dal suddetto "costo orario base" e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione, i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi:

- maggiorazioni di turno ed eventuali indennità previste dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, e dal C.C.D.I. per i dipendenti dell'Amministrazione;
- festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica ivi compresa la festività soppressa del Santo Patrono.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dal "costo orario base" integrato dal margine di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Funzioni locali a titolo di salario accessorio dovrà quindi compensare:

1. ricerca e selezione del personale;
2. retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



3. oneri contributivi ed assistenziali come da CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
4. quota assicurativa INAIL;
5. sostituzione del personale;
6. attività di formazione;
7. Assenze del personale per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.);
8. visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione;
9. assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'utilizzatore;

Sono esclusi dal suddetto "costo orario base" e non saranno contabilizzati in sede di fatturazione, in quanto a carico dell'Amministrazione, le seguenti voci:

- buoni pasto;
- dispositivi di protezione individuale (divise e scarpe antinfortunistiche).

Il margine non dovrà pertanto tenere conto dei costi relativi alle voci di cui immediatamente sopra in quanto già a carico delle Amministrazioni.

N.B. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono a carico dell'agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto.

In caso di rinnovo contrattuale relativo alla parte economica, verrà rimborsato all'agenzia il solo aumento del costo del lavoro.

5. PERSONALE

A) Inquadramento contrattuale

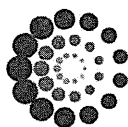
L'agenzia si obbliga a retribuire il personale somministrato in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

B) Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Dovrà adottare un comportamento e una condotta in ordine nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti dell'amministrazione.

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dal Somministratore, come previsto dall'art. 23, comma 7, d.lgs. 275/2003.

L'Amministrazione comunicherà gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70. L'agenzia porterà a conoscenza dell'Amministrazione tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati gli eventuali



provvedimenti disciplinari da adottarsi, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 20 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003.

C) Adempimenti dell'agenzia

Al fine di garantire stabilità al servizio, l'Agenzia dovrà adottare soluzioni gestionali finalizzate al contenimento o alla riduzione del turn over tra i lavoratori.

L'agenzia dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione.

Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio dovranno essere comunicate, tempestivamente, dall'agenzia all'Amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione; in ogni caso l'agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio.

L'agenzia è tenuta ad inviare all'Amministrazione copia del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore.

D) Sicurezza

Il referente presso il quale l'agenzia potrà ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Amministrazione.

La valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria è in capo all'Amministrazione. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Asp Città di Bologna ed Asc Insieme osserveranno nei confronti dei prestatori di lavoro tutti gli obblighi di protezione e tutela del lavoro in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

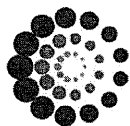
L'Amministrazione si impegna altresì ad informare l'Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti.

L'Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso l'Amministrazione.

L'Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell'inserimento nei servizi di Asp "Centro Servizi alla Persona", i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni. L'Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124.

E) Formazione del Personale

L'Agenzia deve garantire programmi di formazione continua specifica dedicati alle singole figure professionali ed in particolare alle figure dedicate ad attività assistenziale-sanitaria.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



6. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI UTILIZZATI E LORO OBBLIGHI

I prestatori di lavoro somministrato saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui alle categorie B, C e D del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, con inquadramento corrispondente.

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Amministrazione ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo e decentrato integrativo, applicate ai lavoratori dipendenti.

Il personale richiesto dall'Amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie con riferimento al profilo e alla categoria di inquadramento. In considerazione della peculiarità dei servizi cui saranno impiegati, l'agenzia si impegna a reclutare e ad avviare in via prioritaria prestatori che abbiano già maturato una precedente apprezzabile esperienza lavorativa in servizi analoghi, con esito favorevole.

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL di categoria per i lavoratori somministrati.

Il lavoratore avviato dovrà possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta

L'orario di lavoro potrà essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o a tempo parziale, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali e dal C.C.D.I. applicato dall'Azienda, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale sarà a carico dell'agenzia ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 276/2003.

La contribuzione assicurativa sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

7. SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

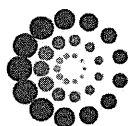
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinata, il Somministratore dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro negli stessi termini previsti per la proposizione iniziale.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni arrecati all'utilizzatore dal prestatore di lavoro.

Nel caso di assenze di qualsivoglia natura, anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura e su richiesta dell'Amministrazione, l'agenzia dovrà provvedere alla sostituzione con oneri a proprio carico. In tal caso l'Amministrazione corrisponderà soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

8. REFERENTE

L'aggiudicataria del servizio dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, il nominativo ed i numeri telefonici (fisso e mobile) di uno o più referenti del servizio che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 9:00 alle ore 20:00 tutti i giorni compresi i festivi, per l'intera durata del contratto.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato, compresa la sostituzione del personale che per qualunque ragione fosse ritenuto inadatto al servizio prestato.

9. MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata da ASP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016, ASP Città di Bologna e ASC Insieme possono chiedere, anche autonomamente, all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l'Azienda procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 4 e 5, alle stesse condizioni previste dal contratto.

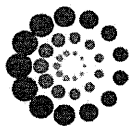
In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ASP Città di Bologna o ASC Insieme, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Nel caso in cui l'Azienda richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 106 Codice, l'eventuale garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Nel caso in cui intervengano mutate condizioni nel quadro complessivo del personale dipendente, tali per cui gli affidamenti, per come ipotizzati nel Capitolato di gara, non appaiono più attuali e/o coerenti, potrà essere ammesso il ricorso a risorse per quote predefinite presenti in lotti diversi da quelli di riferimento ai sensi dell'art. 106 del Codice.

10. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.

ASP provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
- b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

ASP acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, predisposta una relazione particolareggiata, propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

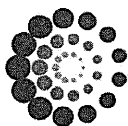
Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito dall'Azienda mediante il sistema DURC on-line.

11. INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO

In relazione alle attività del presente contratto, l'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie



di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

12. INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO

Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

13. SUBAPPALTO

In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto, l'Appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e dai successivi commi.

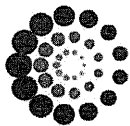
La percentuale della prestazione che l'Appaltatore intende subappaltare è indicata nell'offerta insieme all'indicazione dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.

Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di



importo inferiore a 100.000 euro, è onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Responsabile del Procedimento, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

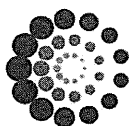
14. ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 D.L. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora la stipula del contratto avvenga successivamente al periodo di vincolatività dell'offerta, prima della stipula stessa il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso il medesimo aggiudicatario e presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma.

Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

15. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Responsabile del Procedimento, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della prestazione.

Il pagamento avviene nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 ss.mm.ii.) e soggiace al regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte di ASP.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 ed è assicurato il risarcimento previsto dall'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 231/2002.

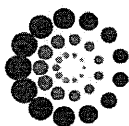
Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e nel presente documento, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra Appaltatore e subappaltatori.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione ad ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- a) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
- c) l'indicazione del CIG dell'appalto;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



- d) tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), ASP procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo il rilascio dell'attestazione di verifica di conformità e comunque previo rilascio del DURC.

La fattura elettronica emessa dal fornitore nei confronti di ASP dovrà indicare esplicitamente la ritenuta dello 0,50%, come riduzione dell'imponibile complessivo. In mancanza di tale trattenuta sull'imponibile complessivo la fattura sarà respinta.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Appaltatore è tenuto, in particolare:

- a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della L. 136/2010;
- c) a utilizzare il CIG comunicato da ASP nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

ASP verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

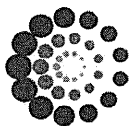
L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ASP verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata all'Appaltatore la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi relativi al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

18. CESSIONE DEI CREDITI



Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'Appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dai contratti attuativi, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.

In base a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

19. GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al dieci per cento (10%) dell'importo dell'Accordo quadro relativo al lotto di riferimento.

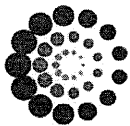
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte di ASP, che aggiudica l'appalto al concorrente in possesso dei requisiti che segue nella graduatoria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2 del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del



certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

L'importo della garanzia può essere diminuito qualora l'Appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.

20. RESPONSABILITÀ

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature e prodotti impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento delle attività contrattuali, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne ASP da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione alle attività oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3, è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'esecuzione dell'appalto e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

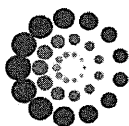
21. COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico dell'Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'agenzia è tenuta a presentare in sede di stipula del presente contratto copia di una propria copertura assicurativa RCT/O con le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

per danni arrecati a terzi (soggetti giuridici, persone, cose immobili, mobili anche registrate, animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e prestazioni di servizio



inerenti il presente appalto comprese tutte le operazioni, attività inerenti, accessorie complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con espressa manleva a favore dell'Amministrazione e/o rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione in caso di danno a terzi.

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

per infortuni sofferti da prestatori di lavoro comunque ed a qualsiasi titolo addetti all'attività svolta (dipendenti, non dipendenti, collaboratori, volontari, ecc.) comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con manleva e/o rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione qualora l'Azienda fosse chiamata a rispondere, in qualità di committente, di danni cagionati ai prestatori di lavoro dell'impresa appaltatrice.

La polizza o sua appendice dovrà prevedere l'espressa contemplazione nel novero dei terzi dell'Amministrazione, in qualità di ente appaltante, degli enti proprietari delle strutture, degli utenti dei servizi.

I prestatori di lavoro dell'appaltatore impiegati a qualunque titolo devono essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa.

La polizza o sua appendice dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento e/o pagamento dell'indennizzo dovuto direttamente ai terzi danneggiati e/o agli aventi titolo, all'Amministrazione, agli enti proprietari in caso di danno ai beni, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c.

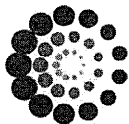
L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale loro inesistenza o inoperatività non esonerano – in ogni caso e per qualsiasi causa – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti dell'Amministrazione di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 45 comma 2 e dell'art. 48, d.lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa RCT/O deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte. Nel caso in cui la polizza assicurativa RCT/O non sia o non possa essere intestata a tutte le imprese e/o si sia in presenza di uno o più contratti per lo stesso rischio, sarà onere della mandataria presentare una appendice del contratto con il quale l'assicuratore dell'impresa mandataria assumerà l'impegno, direttamente nei confronti dell'Amministrazione, di garantire l'operatività della propria copertura per l'intero risarcimento e/o indennizzo eventualmente dovuto in seguito a responsabilità esclusiva, congiunta e/o solidale delle imprese mandanti e/o raggruppate.

In caso di presentazione di polizza assicurativa già in essere carente delle previsioni di cui sopra il contratto dovrà essere integrato da apposita appendice nella quale dovranno essere contenute le condizioni sopra riportate.

In caso di mancata produzione in sede di stipula del presente contratto della polizza assicurativa con le condizioni di garanzia sopra richiamate, l'Amministrazione potrà ammettere l'aggiudicatario con riserva di integrazione delle carenze riscontrate nel termine assegnato: il mancato deposito della polizza o di sua appendice e/o dichiarazione non conforme alle prescrizioni indicate comporta, in sede di scioglimento della riserva, la decadenza dell'aggiudicazione del presente contratto e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Non saranno accettate esclusioni o indicazione di rischi non compresi che incidano in modo sostanziale sul contenuto della garanzia così come richiesta nei suoi requisiti minimi di copertura tenuto conto della natura e della tipologia del servizio oggetto di appalto.



Detta polizza assicurativa dovrà prevedere massimale singolo per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e € 1.750.000,00 per persona, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.

22. INADEMPIMENTI, PENALITÀ ED ESECUZIONE IN DANNO

L'Agenzia incorre nelle penali previste dal presente contratto in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a 5 (cinque) giornate lavorative: penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero, comprensivo delle maggiorazioni presentate dall'Agenzia in sede di offerta e dell'IVA, del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori: penale giornaliera fino ad un massimo del doppio del costo giornaliero e la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno e la facoltà di risoluzione del contratto;
- per ogni altra inadempienza agli obblighi previsti dal presente contratto l'ammontare della singola penale varierà, a seconda della gravità dell'inadempimento, da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento.

Fatte salve le ipotesi di inadempimento sopra riportate, in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, verrà applicata all'Appaltatore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale corrisposto dall'Amministrazione per la fornitura oggetto dell'inadempimento, comunque non superiori, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, alla recidività dello stesso ed al pregiudizio arrecato.

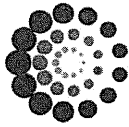
In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, ASP provvede contestualmente a diffidare l'Appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ASP.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 26.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, ASP può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso



dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, nonché dalle proprie responsabilità civili e penali.

23. VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L'APPALTATORE, INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti di ASP fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Nei sessanta (60) giorni successivi ASP può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

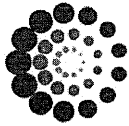
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti di ASP, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di ASP proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 17 Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, ASP può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ASP può recedere dal contratto.



Ai sensi dell'art. 48, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

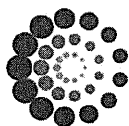
Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, ASP può ritenere risolto l'accordo quadro e i singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) inadempimenti gravi rispetto agli obblighi dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi. Si considera inadempimento grave anche la reiterazione ingiustificata di comportamenti negligenti ed in contrasto con quanto previsto nel presente accordo quadro e nei singoli contratti attuativi;
- b) inosservanza delle direttive di ASP in sede di avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- c) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi).

Nei casi di cui al precedente comma, ASP procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

- a) il subappalto o sub-affidamento di parti delle attività affidate non autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 8 del presente documento;
- b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, quando rilevata nell'arco di durata dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi;
 - la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
 - la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni



di legge che entrino in vigore nell'arco di durata dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:

- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
- b) le cause previste dal successivo art. 29 (Risoluzione per reati accertati).

L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del dell'accordo quadro e nell'arco di durata dell'affidamento dell'appalto.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Quando il RUP accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

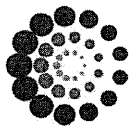
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il RUP in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, contesta gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione, cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove ASP non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall'art. 110, comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.



25. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

26. RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici, ASP si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, comunicazione PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora ASP si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- a) il valore delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Azienda ASP;
- b) le spese sostenute dall'Appaltatore;
- c) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

27. CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTÀ DELL'AZIENDA ASP – RECESSO DELL'APPALTATORE

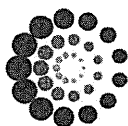
Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 29, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ad ASP, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'Appaltatore recedere dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

28. CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI

ASP, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:

- a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;

- b) l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Qualora l'Appaltatore si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata da ASP, questa non recede dal contratto.

Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal Responsabile del Procedimento, ASP opera un raffronto:

- a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
- b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) ASP deve, per mezzo del Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, ASP effettua, per mezzo del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

ASP, per mezzo del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all'art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all'esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell'appalto regolato dal presente contratto.

29. FORO COMPETENTE

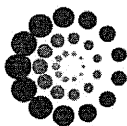
La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi relativi al presente appalto è devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

30. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori ed eventuali oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle stazioni appaltanti per legge.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



31. COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni inerenti le operazioni di gare e di affidamento, nonché per la successiva fase di stipula e gestione del contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente ASP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'indirizzo di posta elettronica certificata di ASP è il seguente: asp@pec.aspbologna.it.

32. RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

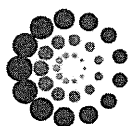
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

33. WHISTLEBLOWING. LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ

ASP Città di Bologna individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intenda denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno di ASP, della quale è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Per effettuare la segnalazione il fornitore accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) con le credenziali che ciascun segnalatore può acquisire registrandosi autonomamente nella piattaforma software di cui all'indirizzo <https://aspbologna.segnalazioni.net/>.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



Il segnalante può altresì inviare la denuncia di illecito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ASP e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

35. NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, ASP e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Allegati

Allegato A – Tabella requisiti profili professionali

Allegato B- Dettagli voci relativi alla determinazione della paga oraria

ALLEGATO A

Tabella requisiti profili professionali		
Profilo professionale	Categoria	Requisiti richiesti
Operatore Socio-Sanitario	B3 CCNL Comparto Funzioni Locali (<u>nuova Area Operatori esperti CCNL 2019-2021</u>)	- attestato professionale di "Operatore Socio Sanitario" rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni; - idoneità sanitaria alla manipolazione e somministrazione degli alimenti.
Infermiere	D CCNL Comparto Funzioni Locali (<u>nuova Area Funzionari ed EQ CCNL 2019-2021</u>)	- Diploma di Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla Classe delle lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica, area tecnico-diagnostica L/SNT1) conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/92, n. 502 e s.m.i.; - iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri; - idoneità sanitaria alla manipolazione e somministrazione degli alimenti.
Educatore* – Animatore – Amministrativo	C CCNL Comparto Funzioni Locali (<u>nuova Area Istruttori CCNL 2019-2021</u>)	<u>per il profilo di Educatore:</u> - attestato di abilitazione di Educatore Professionale rilasciato ai sensi del DM 10/2/1984. - Diploma di laurea di Educatore Professionale (Classe L19 – Scienze dell'educazione e della formazione). - Diploma di laurea in educazione professionale rilasciato ai sensi del DM 8/10/1998, n° 520 e s.m.i (Classe LSNT – 2). - possesso di titoli professionali equipollenti al titolo di Educatore Professionale come da D.M. del 27 luglio 2020. <u>per i profili di Animatore e Amministrativo:</u> - Possesso di diploma ed eventuali attestati relativi alla specifica qualifica di riferimento.
Assistente Sociale	D CCNL Comparto Funzioni Locali (<u>nuova Area Funzionari ed EQ CCNL 2019-2021</u>)	- Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali; - Diploma universitario in "Scienze del Servizio Sociale"(classe 06 DM 509/99); - Laurea triennale in Servizio Sociale (classe 6 ora classe L-39); - Laurea specialistica in "Programmazione

		e gestione delle politiche e dei servizi sociali” (classe 57/S ora Laurea Magistrale classe 87); - Lauree magistrali della classe LM-87 “Servizio Sociale e Politiche Sociali”; - iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;
Fisioterapista	D CCNL Comparto Funzioni Locali (<u>nuova Area Funzionari ed EQ CCNL 2019-2021</u>)	- Diploma di laurea in Fisioterapia o titoli riconosciuti equipollenti o equivalenti dalla Legge 42/1999; - iscrizione al relativo Albo professionale (Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).
Operatore di manutenzione	B CCNL Comparto Funzioni Locali (<u>nuova Area Operatori Esperti CCNL 2019-2021</u>)	- Possesso di diploma ed eventuali attestati relativi alla specifica qualifica di riferimento;

Sono inoltre richieste:

- capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana, in forma orale e scritta;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni ed assenza di prescrizioni sanitarie che ne precludano l’impiego nel profilo;
- SOLO PER CHI E’ ASSUNTO DA ASC INSIEME (Possesso patente di guida cat. B)

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, lo stesso deve essere necessariamente riconosciuto dal Ministero della Salute.

* Si evidenzia che il profilo di Educatore è attualmente inquadrato nella categoria C. Si aggiornerà l’inquadramento di tale profilo a seguito dell’entrata in vigore della relativa normativa contrattuale.

Allegato ""

dettaglio voci relative alla determinazione della paga oraria

Tabella di calcolo del costo orario complessivo		
CCNL: Comparto Funzioni Locali		
Categoria: D		
Profilo Professionale: Assistente Sociale		
- ORE DI LAVORO SU BASE GIORNALIERA CONVENZIONALI	6	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE MENSILE CCNL	156	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE ANNUALE CCNL	1872	
1 -STIPENDIO BASE mensile (calcolato su nuovo CCNL)	1.934,36	
3 -INDENNITA' DI COMPARTO mensile	4,95	
4 -INDENNITA' DI COMPARTO fondo mensile	46,95	
5 -INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	9,67	
6 totale stipendio mensile	1.995,93	
7 -RATEO 13^ (SOLO SU VOCE 1)	161,20	
8 -RATEO FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE *	217,48	
9 -RATEO TFR	164,09	
10 -TOTALE (=6+7+8+9)	2.538,69	
11 -DIVISORE CONVENZIONALE **	156,00	
12 -COSTO ORARIO (=10/11)		16,27
13 -oneri contributivi INPS a carico Azienda (28,68%) ***		4,37
14 -premi INAIL (1,414 %) ***		0,22
15 -contributi formazione (4,00%) ***		0,61
16 -contributi Ebitemp (0,20%) ***		0,03
17 -contributo addizionale ASPI (1,40%) ***		0,21
-totale oneri		5,43
-COSTO ORARIO + ONERI		21,71
* il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (30 + 4 gg annuali, Il valore di un giorno è uguale 1/26)		
** il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (= 36 * 52 settimane / 12 mesi)		
*** calcolato sul costo escluso rateo TFR		

Tabella dettaglio oneri contributivi	
Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%
Aliquota DS	1,31%
Aliquota CUAFF	0,68%
Aliquota MALATTIA	2,44%
Aliquota MATERNITA'	0,24%
Aliquota FONDO GARANZIA TFR	0,20%
Oneri contributivi a carico datore di lavoro	28,68%

Il costo relativo ai permessi retribuiti ed ogni eventuale onere non sono ricompresi nel costo orario e dovranno essere considerate nel margine di agenzia

Compensi accessori CCNL e Contrattazione decentrata integrativa		
DESCRIZIONE VOCE	compenso orario	
- INDENNITA' TURNO DIURNA 10%	1,240	
- INDENNITA' DI TURNO NOTTURNA O FESTIVA 30%	3,720	
- INDENNITA' DI TURNO FESTIVA NOTTURNA 50%	6,200	
- ORA STRAORDINARIA DIURNA 15%	15,448	
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA O NOTTURNA 30%	17,463	
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA NOTTURNA 50%	20,150	

Le indennità accessorie di cui sopra sono state elencate a titolo conoscitivo, hanno caratteristiche non fisse e continuative, connesse alla presenza in servizio. Saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo le tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale senza alcuna ulteriore maggiorazione del corrispettivo fornito dall'impresa somministratrice

Allegato ""

dettaglio voci relative alla determinazione della paga oraria

Tabella di calcolo del costo orario complessivo		
CCNL: Comparto Funzioni Locali		
Categoria: B3		
Profilo Professionale: OSS		
- ORE DI LAVORO SU BASE GIORNALIERA CONVENZIONALI	6	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE MENSILE CCNL	156	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE ANNUALE CCNL	1872	
1 -STIPENDIO BASE mensile (calcolato su nuovo CCNL)	1.672,74	
3 -INDENNITA' DI COMPARTO mensile	3,73	
4 -INDENNITA' DI COMPARTO fondo mensile	35,58	
5 INDENNITA' DI QUALIFICA SPECIFICA (ccnl 2016-2018)	5,38	
6 -INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	8,36	
7 totale stipendio mensile	1.725,79	
8 -RATEO 13^ (SOLO SU VOCE 1)	139,40	
9 -RATEO FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE *	188,04	
10 -RATEO TFR	141,88	
11 -TOTALE (=7+8+9+10)	2.195,11	
12 -DIVISORE CONVENZIONALE **	156	
13 -COSTO ORARIO (=10/11)		14,07
14 -oneri contributivi INPS a carico Azienda (28,68%) ***		3,77
15 -premi INAIL (1,414 %) ***		0,19
16 -contributi formazione (4,00%) ***		0,53
17 -contributi Ebitemp (0,20%) ***		0,03
18 -contributo addizionale ASPI (1,40%) ***		0,18
-totale oneri		4,70
-COSTO ORARIO + ONERI		18,77
* il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (30 + 4 gg annuali, Il valore di un giorno è uguale 1/26)		
** il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (= 36 * 52 settimane / 12 mesi)		
*** calcolato sul costo escluso rateo TFR		

Tabella dettaglio oneri contributivi	
Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%
Aliquota DS	1,31%
Aliquota CUAF	0,68%
Aliquota MALATTIA	2,44%
Aliquota MATERNITA'	0,24%
Aliquota FONDO GARANZIA TFR	0,20%
Oneri contributivi a carico datore di lavoro	28,68%

Il costo relativo ai permessi retribuiti ed ogni eventuale onere non sono ricompresi nel costo orario e dovranno essere considerate nel margine di agenzia

Compensi accessori CCNL e Contrattazione decentrata integrativa	
DESCRIZIONE VOCE	compenso orario
- INDENNITA CONDIZIONI LAVORO <i>accordo integrativo aziendale in vigore</i>	
- INDENNITA' TURNO DIURNA 10%	1,072
- INDENNITA' DI TURNO NOTTURNA O FESTIVA 30%	3,217
- INDENNITA' DI TURNO FESTIVA NOTTURNA 50%	5,361
- ORA STRAORDINARIA DIURNA 15%	13,359
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA O NOTTURNA 30%	15,101
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA NOTTURNA 50%	17,424

Le indennità accessorie di cui sopra sono state elencate a titolo conoscitivo, hanno caratteristiche non fisse e continuative, connesse alla presenza in servizio. Saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo le tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale senza alcuna ulteriore maggiorazione del corrispettivo fornito dall'impresa somministratrice

Allegato ""

dettaglio voci relative alla determinazione della paga oraria

Tabella di calcolo del costo orario complessivo		
CCNL: Comparto Funzioni Locali		
Categoria: C		
Profilo Professionale: Educatore - Animatore - Amministrativo		
- ORE DI LAVORO SU BASE GIORNALIERA CONVENZIONALI	6	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE MENSILE CCNL	156	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE ANNUALE CCNL	1872	
1 -STIPENDIO BASE mensile (calcolato su nuovo CCNL)	1.782,74	
3 -INDENNITA' DI COMPARTO mensile	4,34	
4 -INDENNITA' DI COMPARTO fondo mensile	41,46	
5 -INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	8,91	
6 totale stipendio mensile	1.837,45	
7 -RATEO 13^ (SOLO SU VOCE 1)	148,56	
8 -RATEO FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE *	200,21	
9 -RATEO TFR	151,07	
10 -TOTALE (=6+7+8+9)	2.337,29	
11 -DIVISORE CONVENZIONALE **	156	
12 -COSTO ORARIO (=10/11)		14,98
13 -oneri contributivi INPS a carico Azienda (28,68%) ***		4,02
14 -premi INAIL (1,414 %) ***		0,20
15 -contributi formazione (4,00%) ***		0,56
16 -contributi Ebitemp (0,20%) ***		0,03
17 -contributo addizionale ASPI (1,40%) ***		0,20
-totale oneri		5,00
-COSTO ORARIO + ONERI		19,98
* il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (30 + 4 gg annuali, Il valore di un giorno è uguale 1/26)		
** il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (= 36 * 52 settimane / 12 mesi)		
*** calcolato sul costo escluso rateo TFR		

Tabella dettaglio oneri contributivi

Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%
Aliquota DS	1,31%
Aliquota CUAF	0,68%
Aliquota MALATTIA	2,44%
Aliquota MATERNITA'	0,24%
Aliquota FONDO GARANZIA TFR	0,20%
Oneri contributivi a carico datore di lavoro	28,68%

Il costo relativo ai permessi retribuiti ed ogni eventuale onere non sono ricompresi nel costo orario e dovranno essere considerate nel margine di agenzia

Compensi accessori CCNL e Contrattazione decentrata integrativa	
DESCRIZIONE VOCE	compenso orario
- INDENNITA CONDIZIONI LAVORO <i>accordo integrativo aziendale</i>	
- INDENNITA' TURNO DIURNA 10%	1,143
- INDENNITA' DI TURNO NOTTURNA O FESTIVA 30%	3,428
- INDENNITA' DI TURNO FESTIVA NOTTURNA 50%	5,714
- ORA STRAORDINARIA DIURNA 15%	14,237
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA O NOTTURNA 30%	16,094
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA NOTTURNA 50%	18,570

Le indennità accessorie di cui sopra sono state elencate a titolo conoscitivo, hanno caratteristiche non fisse e continuative, connesse alla presenza in servizio. Saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo le tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale senza alcuna ulteriore maggiorazione del corrispettivo fornito dall'impresa somministratrice

Allegato ""

dettaglio voci relative alla determinazione della paga oraria

Tabella di calcolo del costo orario complessivo		
CCNL: Comparto Funzioni Locali		
Categoria: D		
Profilo Professionale: Fisioterapista		
- ORE DI LAVORO SU BASE GIORNALIERA CONVENZIONALI	6	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE MENSILE CCNL	156	
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE ANNUALE CCNL	1872	
1 -STIPENDIO BASE mensile (calcolato su nuovo CCNL)	1.934,36	
3 -INDENNITA' DI COMPARTO mensile	4,95	
4 -INDENNITA' DI COMPARTO fondo mensile	46,95	
5 -INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	9,67	
6 totale stipendio mensile	1.995,93	
7 -RATEO 13^ (SOLO SU VOCE 1)	161,20	
8 -RATEO FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE *	217,48	
9 -RATEO TFR	164,09	
10 -TOTALE (=6+7+8+9)	2.538,69	
11 -DIVISORE CONVENZIONALE **	156,00	
12 -COSTO ORARIO (=10/11)		16,27
13 -oneri contributivi INPS a carico Azienda (28,68%) ***		4,37
14 -premi INAIL (1,414 %) ***		0,22
15 -contributi formazione (4,00%) ***		0,61
16 -contributi Ebitemp (0,20%) ***		0,03
17 -contributo addizionale ASPI (1,40%) ***		0,21
-totale oneri		5,43
-COSTO ORARIO + ONERI		21,71
* Il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (30 + 4 gg annuali, Il valore di un giorno è uguale 1/26) ** il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (= 36 * 52 settimane / 12 mesi) *** calcolato sul costo escluso rateo TFR		

Tabella dettaglio oneri contributivi		
Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%	
Aliquota DS	1,31%	
Aliquota CUAUF	0,68%	
Aliquota MALATTIA	2,44%	
Aliquota MATERNITA'	0,24%	
Aliquota FONDO GARANZIA TFR	0,20%	
Oneri contributivi a carico datore di lavoro	28,68%	

Il costo relativo ai permessi retribuiti ed ogni eventuale onere non sono ricompresi nel costo orario e dovranno essere considerate nel margine di agenzia

Compensi accessori CCNL e Contrattazione decentrata integrativa		
DESCRIZIONE VOCE	compenso orario	
- INDENNITA CONDIZIONI LAVORO <i>accordo integrativo aziendale in vigore</i>		
- INDENNITA' TURNO DIURNA 10%	1,240	
- INDENNITA' DI TURNO NOTTURNA O FESTIVA 30%	3,720	
- INDENNITA' DI TURNO FESTIVA NOTTURNA 50%	6,200	
- ORA STRAORDINARIA DIURNA 15%	15,448	
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA O NOTTURNA 30%	17,463	
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA NOTTURNA 50%	20,150	

Le indennità accessorie di cui sopra sono state elencate a titolo conoscitivo, hanno caratteristiche non fisse e continuative, connesse alla presenza in servizio. Saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo le tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale senza alcuna ulteriore maggiorazione del corrispettivo fornito dall'impresa somministratrice

Allegato ""

dettaglio voci relative alla determinazione della paga oraria

Tabella di calcolo del costo orario complessivo			
CCNL: Comparto Funzioni Locali			
Categoria: D			
Profilo Professionale: Infermiere			
- ORE DI LAVORO SU BASE GIORNALIERA CONVENZIONALI	6		
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE MENSILE CCNL	156		
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE ANNUALE CCNL	1872		
1	-STIPENDIO BASE mensile (calcolato su nuovo CCNL)	1.934,36	
2	-INDENNITA' DI QUALIF. SPECIFICA mensile(accordo aziendale in essere)	143,34	
3	-INDENNITA' DI COMPARTO mensile	4,95	
4	-INDENNITA' DI COMPARTO fondo mensile	46,95	
5	-INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	9,67	
6	totale stipendio mensile	2.139,27	
7	-RATEO 13^ (SOLO SU VOCE 1)	161,20	
8	-RATEO FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE *	233,10	
9	-RATEO TFR	175,07	
10	-TOTALE (=6+7+8+9)	2.708,64	
11	-DIVISORE CONVENZIONALE **	156,00	
12	-COSTO ORARIO (=10/11)		€ 17,36
13	-oneri contributivi INPS a carico Azienda (28,68%) ***		€ 4,66
14	-premi INAIL (1,414 %) ***		€ 0,23
15	-contributi formazione (4,00%) ***		€ 0,65
16	-contributi Ebitemp (0,20%) ***		€ 0,03
17	-contributo addizionale ASPI (1,40%) ***		€ 0,23
	-totale oneri		€ 5,80
	-COSTO ORARIO + ONERI		€ 23,16
* il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (30 + 4 gg annuali, Il valore di un giorno è uguale 1/26)			
** il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (= 36 * 52 settimane / 12 mesi)			
*** calcolato sul costo escluso rateo TFR			

Tabella dettaglio oneri contributivi	
Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%
Aliquota DS	1,31%
Aliquota CUAF	0,68%
Aliquota MALATTIA	2,44%
Aliquota MATERNITA'	0,24%
Aliquota FONDO GARANZIA TFR	0,20%
Oneri contributivi a carico datore di lavoro	28,68%

Il costo relativo ai permessi retribuiti ed ogni eventuale onere non sono ricompresi nel costo orario e dovranno essere considerate nel margine di agenzia

Compensi accessori CCNL e Contrattazione decentrata integrativa	
DESCRIZIONE VOCE	compenso orario
- INDENNITA CONDIZIONI LAVORO <i>accordo integrativo aziendale in vigore</i>	
- INDENNITA' TURNO DIURNA 10%	1,240
- INDENNITA' DI TURNO NOTTURNA O FESTIVA 30%	3,720
- INDENNITA' DI TURNO FESTIVA NOTTURNA 50%	6,200
- ORA STRAORDINARIA DIURNA 15%	15,448
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA O NOTTURNA 30%	17,463
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA NOTTURNA 50%	20,150

Le indennità accessorie di cui sopra sono state elencate a titolo conoscitivo, hanno caratteristiche non fisse e continuative, connesse alla presenza in servizio. Saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo le tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale senza alcuna ulteriore maggiorazione del corrispettivo fornito dall'impresa somministratrice

Allegato ""

dettaglio voci relative alla determinazione della paga oraria

Tabella di calcolo del costo orario complessivo

CCNL: Comparto Funzioni Locali

Categoria: B

Profilo Professionale: Operatore di manutenzione

- ORE DI LAVORO SU BASE GIORNALIERA CONVENZIONALI	6
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE MENSILE CCNL	156
- DIVISORE ORARIO CONVENZIONALE ANNUALE CCNL	1872

1	STIPENDIO BASE mensile (calcolato su nuovo CCNL)	1.586,20
3	INDENNITA' DI COMPARTO mensile	3,73
4	INDENNITA' DI COMPARTO fondo mensile	35,58
5	INDENNITA' DI QUALIFICA SPECIFICA (ccnl 2016-2018)	5,38
6	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	7,93
7	totale stipendio mensile	1.638,82
8	RATEO 13^ (SOLO SU VOCE 1)	132,18
9	RATEO FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE *	178,57
10	RATEO TFR	134,72
11	TOTALE (7+8+9+10)	2.084,29
12	DIVISORE CONVENZIONALE **	156,00
13	-COSTO ORARIO (=10/11)	13,36
14	-oneri contributivi INPS a carico Azienda (28,68%) ***	3,58
15	-premi INAIL (1,414 % attuale) ***	0,18
16	-contributi formazione (4,00%) ***	0,50
17	-contributi Ebitemp (0,20%) ***	0,02
18	-contributo addizionale ASPI (1,40%) ***	0,17
	-totale oneri	4,46
	-COSTO ORARIO + ONERI	17,82

* il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse mensili (30 + 4 gg annuali, il valore di un giorno è uguale 1/26)

** il divisore convenzionale si ricava dall'orario contrattuale di 36 ore (= 36 * 52 settimane / 12 mesi)

*** calcolato sul costo escluso rateo TFR

Tabella dettaglio oneri contributivi

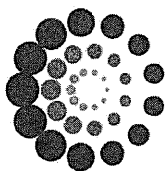
Aliquota I.V.S. a carico del datore di lavoro	23,81%
Aliquota DS	1,31%
Aliquota CUAF	0,68%
Aliquota MALATTIA	2,44%
Aliquota MATERNITA'	0,24%
Aliquota FONDO GARANZIA TFR	0,20%
Oneri contributivi a carico datore di lavoro	28,68%

Il costo relativo ai permessi retribuiti ed ogni eventuale onere non sono ricompresi nel costo orario e dovranno essere considerate nel margine di agenzia

Compensi accessori CCNL e Contrattazione decentrata integrativa

DESCRIZIONE VOCE	compenso orario
- INDENNITA CONDIZIONI LAVORO <i>accordo integrativo aziendale in vigore</i>	
- INDENNITA' TURNO DIURNA 10%	1,017
- INDENNITA' DI TURNO NOTTURNA O FESTIVA 30%	3,050
- INDENNITA' DI TURNO FESTIVA NOTTURNA 50%	5,084
- ORA STRAORDINARIA DIURNA 15%	12,668
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA O NOTTURNA 30%	14,320
- ORA STRAORDINARIA FESTIVA NOTTURNA 50%	16,523

Le indennità accessorie di cui sopra sono state elencate a titolo conoscitivo, hanno caratteristiche non fisse e continuative, connesse alla presenza in servizio. Saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria a parte, secondo le tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale senza alcuna ulteriore maggiorazione del corrispettivo fornito dall'impresa somministratrice



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

**PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON
UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
TRA**

ASP Città di Bologna / ASC Insieme, con sede in _____, alla via _____, C.F. e P.IVA _____, rappresentata al fine del presente atto da _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____

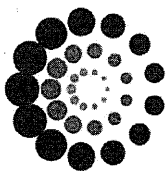
E

L'agenzia per il lavoro _____, con sede in _____, alla via _____, P.IVA _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ - Ufficio Registro delle Imprese - con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) _____ il _____/_____/_____, nonché iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e titolare dell'autorizzazione ministeriale definitiva n. _____ del ____/____/_____, di seguito denominata "Fornitore", la quale interviene rappresentata ai fini del presente atto da _____ in qualità di _____.

Premesso che

- con Determinazione n. ____ del _____ è stata indetta la procedura aperta congiunta tra ASP Città di Bologna e ASC Insieme per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato per le esigenze di reperimento temporaneo di personale mediante sottoscrizione di un accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con un solo operatore economico;
- a mezzo Determinazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'Agenzia _____ per il lotto _____;
- i singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti dagli enti utilizzatori, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso la richiesta di attivazione di unità di personale mediante pec da inviare all'indirizzo _____;
- il Fornitore aggiudicatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si stipula e conviene quanto segue:



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica (sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale del presente atto) sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e i contratti attuativi sono regolati:

- a) dalle clausole del presente Atto, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e dai contratti attuativi;
- b) dal D.Lgs. 165/2001 ss.mm.;
- c) dal D.Lgs. 81/2015;
- d) dal CCNL delle Agenzie di somministrazione lavoro;
- e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) da ogni altra eventuale disposizione normativa e regolamentare, di fonte nazionale e regionale, destinate a disciplinare l'attività oggetto dell'Appalto in relazione al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

Articolo 3 - Oggetto, finalità e importo massimo dell'accordo quadro

Oggetto del presente Accordo Quadro è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso l'Ente utilizzatore, ASP Città di Bologna / ASC Insieme, da svolgersi presso le sedi di ciascun ente per come indicate all'interno del Capitolato di gara.

La finalità dell'Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopra.

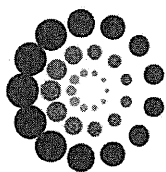
Durante il corso dell'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Servizi utilizzatori a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell'Offerta Tecnica, nell'Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile (valore massimo dell'Accordo quadro).

Il valore massimo stimato dell'Accordo è pari ad € **10.688.358,84**, IVA esclusa, comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro (Moltiplicatore unico), il cui valore posto a base di gara è pari a 0,50 €. Il valore stimato è così ripartito:

- € **7.569.550,96**, per la durata stabilita del contratto di 3 anni;

- € **3.118.707,20** per eventuali opzioni di rinnovo e proroga

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per gli enti utilizzatori nei confronti del Fornitore. Conseguentemente gli enti non sono tenuti a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è,



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l'espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico degli Enti utilizzatori e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto.

Il contratto di Accordo Quadro si risolverà prima della decorrenza del periodo previsto qualora venga raggiunto prima di tale data l'importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti.

La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità delle Aziende utilizzatrici. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito.

Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

a) l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;

b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall'applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario;

Le Aziende utilizzatrici si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. Fermo restando quanto sopra, la società utilizzatrice potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.

Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dei Servizi utilizzatori dell'Ente e dovuti al lavoratore somministrato.

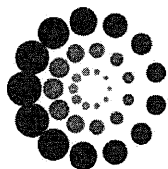
Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva l'applicazione dell'art. 14 del capitolato di gara relativamente all'adeguamento revisione dei prezzi relativi al margine di agenzia;

Articolo 4 - Durata

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 3 il presente Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data della stipula. Gli enti utilizzatori si riservano la facoltà di disporre il rinnovo del presente Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm. e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a operatori diversi dal medesimo Fornitore.

Articolo 5 - Condizioni di esecuzione dell'accordo quadro



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Nell'esecuzione dell'appalto il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla sua gestione, sia all'attività di monitoraggio dei servizi espletati e della relativa contabilizzazione.

5.1 - Modalità di attivazione e di esecuzione del servizio

Relativamente alle modalità di attivazione ed esecuzione del servizio si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 2 lett. B) e C) del capitolato di gara.

5.2 - Profili professionali

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, sono i seguenti:

- Operatore Socio-Sanitario, Cat. B3 CCNL Funzioni Locali, costo orario € 18,77; ribasso sulla base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato sul ribasso offerto: ;
- Infermiere, D1 CCNL Funzioni locali, costo orario € 23,16; ribasso su base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Educatore, Animatore, Amministrativo, C1 CCNL, Funzioni locali, costo orario € 19,98; ribasso sulla base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Assistente Sociale, Cat. D CCNL Funzioni locali; costo orario € 21,71, ribasso su base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Fisioterapista, Cat. D CCNL Funzioni Locali, costo orario € 21,71, ribasso su base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Operatore di Manutenzione, Cat. B CCNL funzioni locali, costo orario € 17,82; ribasso sulla base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato sul ribasso offerto: ;

5.3 – Obblighi del Fornitore

Relativamente agli obblighi a carico dell'Agenzia si fa rinvio all'art. 3 lett A) e B) del Capitolato di gara.

Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:

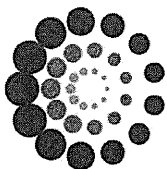
- a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- b) erogare i servizi oggetto dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara, nonché predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli enti utilizzatori di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente atto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.

Restano ad esclusivo carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri che per legge sono a carico dello stesso, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione utilizzatrice, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5.4 – Obblighi a carico delle Aziende utilizzatrici

Relativamente agli obblighi a carico dell'Amministrazione si fa rinvio all'art. 3 lett. C) del capitolato di gara:

Articolo 6 - Corrispettivi



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Per quanto attiene il corrispettivo mensile spettante al Fornitore, si richiama quanto disposto all'art. 3 del presente Accordo Quadro.

Articolo 7- Fatturazione e pagamenti

Si rinvia all' Art. 15 Capitolato di gara;

Articolo 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Si rinvia all' art. 16 del Capitolato di gara;

Articolo 9 - Clausola Sociale

Come disciplinato dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ed ai sensi dell'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatrice, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l'avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L'inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull'impresa subentrante.

Articolo 10 - Verifiche sull'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm., il Fornitore si obbliga a consentire alla società utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

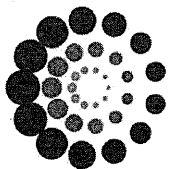
In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata.

Qualora la non conformità non venga eliminata l'azienda utilizzatrice procede ad applicare le penalità previste nei successivi articoli. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla società utilizzatrice.

Articolo 11 - Duvri

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l'Amministrazione, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero. Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Fornitore, Ente utilizzatore procederà alla redazione del DUVRI.

È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si fa espresso e totale rinvio alle norme del Capitolato di Gara allegato al presente accordo Quadro che qui devono ritenersi interamente richiamate e trascritte

Per Asp Città di Bologna

**Per l'Agenzia di
Somministrazione**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Augusto De Luca**
